

MODELLO DI ADESIONE AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. PREMESSA

Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23" (di seguito anche "decreto"), ha introdotto nell'ordinamento un regime di adempimento collaborativo (di seguito anche "regime") al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Gli articoli da 4 a 7 del decreto disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure del regime di adempimento collaborativo e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, prevede che i contribuenti che intendano aderire al regime inoltrino una domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate.

Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia delle entrate e si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime stesso.

In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 intitolata "*Delega al Governo per la riforma fiscale*" (di seguito anche "legge delega"), in un quadro più generale di misure volte a incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell'istituto.

Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 (di seguito anche "decreto delegato"), e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell'istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.

Per quanto attiene ai requisiti soggettivi e oggettivi di ingresso, i criteri direttivi della riforma vertono essenzialmente:

- a) nell'accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto, fino alla soglia *target* di 100 milioni di euro a decorre dal 2028, e l'apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società;
- b) nel potenziamento dell'efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (o *Tax Control Framework*) al fine di agevolarne l'adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese. In quest'ottica è stata previsto l'obbligo di "certificare" il sistema di controllo, da parte di professionisti indipendenti, iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti. La certificazione è funzionale ad una maggiore "standardizzazione" del sistema e al rafforzamento degli effetti premiali connessi all'adesione al regime.

Le disposizioni attuative delle novità introdotte dal decreto delegato, in materia di requisiti soggettivi e oggettivi, sono state, quindi, emanate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 (di seguito anche "decreto ministeriale")

Tanto premesso, il presente modello deve essere utilizzato da coloro che ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto intendono comunicare:

- l'esercizio dell'opzione di adesione al regime di adempimento collaborativo;
- la volontà di non permanere nel regime stesso.

2. SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello può essere utilizzato dai contribuenti in possesso dei requisiti di accesso al regime previsti dagli articoli 4 e 7, comma 1-bis, 1-quater (come modificato dal decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108) e 1-quinquies del decreto e declinati agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, possono presentare istanza di adesione al regime dell'adempimento collaborativo i soggetti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

- a) decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
- b) decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
- c) decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.

Ai sensi del novellato articolo 7, comma 1-quater, del decreto, il regime è riservato anche ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis dell'articolo 7 e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.

In base a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1-quinquies, del decreto possono accedere al regime anche le imprese che danno esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle entrate, prestata a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dal volume di affari o dai ricavi conseguiti.

Si rammenta, inoltre, che l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, ha inserito il comma 6-bis, all'articolo 70-duodecies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di introdurre una previsione di estensione del regime di "adempimento collaborativo", nel caso di società partecipanti al gruppo IVA.

Hanno facoltà di accesso anche le imprese estere che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui all'articolo 1 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e che, all'esito della stessa, hanno esercitato la facoltà di cui al comma 10 del medesimo articolo.

Si evidenzia, infine, che in base a quanto previsto all'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale i soggetti non residenti possono accedere al regime solo in presenza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. I requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale devono, pertanto, essere riscontrati in capo alla stabile organizzazione stessa.

Tutto quanto sopra premesso, la richiesta di adesione al regime può essere, pertanto, presentata da:

- a) i soggetti residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi:
 - a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
 - decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
 - decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.
- b) i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che realizzano un volume di affari o di ricavi:
 - a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
 - a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
 - a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.
- c) le imprese residenti o le stabili organizzazioni di soggetti non residenti deputate ad effettuare l'investimento sul territorio dello Stato che danno esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle entrate, prestata a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.
- d) i contribuenti che appartengono al medesimo gruppo di imprese inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis dell'articolo 7 e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis del decreto.
- e) i soggetti passivi che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, qualora almeno uno dei soggetti partecipanti al Gruppo IVA abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo.

f) le imprese estere che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui all'articolo 1 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e che, all'esito della stessa, hanno esercitato la facoltà di cui al comma 10 del medesimo articolo.

Si rammenta, inoltre, che i soggetti residenti e non residenti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale possono, in sede di presentazione della domanda, chiedere l'ammissione al regime anche dell'impresa residente o non residente con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale, ove tale inclusione sia ritenuta necessaria ai fini di una completa rappresentazione dei processi aziendali.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 7 del decreto ministeriale, ciascun contribuente in possesso dei requisiti soggettivi previsti rispettivamente dall'articolo 7, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.128 e dall'articolo 70-duodecies, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 presenta autonoma domanda di ammissione al regime secondo le modalità definite dall'articolo 4.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente modello, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è sottoscritto e presentato all'Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale,, esclusivamente per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Il modello va inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC) dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it, ovvero, per i soggetti non residenti privi di PEC alla seguente casella di posta elettronica ordinaria dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it

La ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale, pervenuta al contribuente, da parte del proprio Gestore PEC, costituisce prova legale dell'avvenuto inoltro dell'istanza all'Agenzia delle entrate. La documentazione di cui al comma 5, articolo 4 del decreto ministeriale da presentare a corredo della domanda, tra cui la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. A tal proposito, si rammenta che la certificazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del decreto, dovrà avere data certa anteriore alla presentazione dell'istanza.

La suddetta documentazione sarà prodotta tramite apposito servizio telematico denominato "ADEMPIMENTO COLLABORATIVO", messo a disposizione dei contribuenti nell'area riservata del proprio sito istituzionale. Il servizio è finalizzato ad ospitare le funzionalità per l'inserimento, la gestione e la consultazione dei documenti relativi al Regime.

La fruibilità delle suddette funzionalità sarà consentita solo in subordine alla presentazione dell'istanza di adesione al Regime di adempimento collaborativo da parte del contribuente e all'inserimento del relativo nominativo nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi che intendono aderire al Regime.

Per i soggetti che presentano istanza nell'anno 2024, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 221 e, comunque, per i soggetti che intendono estendere gli effetti dell'adesione al regime di adempimento collaborativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, terzo periodo, del decreto, la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'articolo 4, comma 5, lettera f), può essere predisposta e presentata all'Agenzia delle entrate, ad integrazione della domanda di adesione già trasmessa, entro il 31 dicembre 2025.

4. TIPO COMUNICAZIONE

Nel riquadro vanno barrate le seguenti caselle in funzione della tipologia di comunicazione effettuata:

- la casella **"Istanza di adesione al regime"**, nel caso in cui venga esercitata la domanda ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto;
- la casella **"Comunicazione della volontà di non permanere nel regime"**, nell'ipotesi in cui il contribuente eserciti la facoltà di uscire dal regime prevista dal medesimo articolo 7, comma 2, del decreto;

La casella **"impegno a produrre la documentazione"** deve essere barrata in ogni caso. Il contribuente dovrà produrre ovvero integrare la documentazione di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto

ministeriale entro 30 giorni dalla presentazione del modello. La documentazione dovrà essere trasmessa in via telematica attraverso il nuovo servizio web denominato "ADEMPIMENTO COLLABORATIVO", messo a disposizione dei contribuenti nell'area riservata del proprio sito istituzionale successivamente alla trasmissione dell'istanza.

La casella "**richiesta di ammissione al regime dell'impresa che esercita direzione e coordinamento**" va compilata qualora il contribuente voglia esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale, di chiedere l'ammissione al regime anche dell'impresa residente ovvero non residente con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che esercita su di esso attività di direzione e coordinamento, ove tale inclusione sia ritenuta necessaria al fine di fornire all'amministrazione finanziaria un sistema di controllo del rischio fiscale idoneo al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto.

5. DATI DEL CONTRIBUENTE

Nel riquadro vanno indicate la denominazione dell'impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata o, ove consentito, posta elettronica ordinaria. I soggetti non residenti devono indicare il codice fiscale della stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Denominazione o Ragione sociale

Va indicata la denominazione o la ragione sociale e il codice fiscale del contribuente istante come risulta dall'atto costitutivo. La denominazione va riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Indirizzo di posta elettronica certificata:

Nel presente campo deve essere indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC), individuata quale domicilio speciale ai fini del presente procedimento ai sensi del comma 4-quinquies, dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). La compilazione di tale campo può essere omessa nel caso in cui il contribuente istante abbia compilato il successivo campo "domiciliatario" del modello, indicando la casella di posta elettronica certificata dello stesso domiciliatario.

Natura giuridica

Va indicato il relativo codice desunto dall'apposita **tabella B**, riportata nelle istruzioni del Modello Unico Società di Capitali. La tabella comprende tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa e utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, nel compilare il modello si avrà cura di individuare il codice di riferimento in relazione alla natura giuridica rivestita.

Sede legale

Vanno indicati i dati relativi alla sede legale al momento di presentazione del modello. Devono essere indicati il Comune (senza alcuna abbreviazione) e la sigla della provincia (per Roma: RM).

Stato estero di residenza

Va compilato solo dai soggetti non residenti. Il "codice dello Stato estero" va desunto dall'elenco dei Paesi e territori esteri riportato nella tabella "Elenco dei paesi e territori esteri"; riportata all'interno delle istruzioni del Modello Unico Società di Capitali.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dai soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Domiciliatario

Vanno indicati denominazione, sede legale, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'eventuale domiciliatario eletto ai fini della procedura. In tal caso sarà cura del contribuente consegnare all'ufficio l'originale della relativa procura ed elezione di domicilio.

6. RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Nel riquadro vanno riportati i dati anagrafici del rappresentante legale del contribuente che presenta la comunicazione, ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'istanza, essa deve essere consegnata in originale all'ufficio competente.

Il rappresentante legale deve indicare il tipo di carica che ricopre riportando il corrispondente codice desumendolo dalla tabella generale dei codici di carica presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico Società di Capitali.

7. DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI (DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI ISTANZA DI AMMISSIONE)

Il soggetto che intende richiedere l'adesione al regime di adempimento collaborativo deve rilasciare una dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e dal decreto ministeriale, barrando le relative caselle contenute nel riquadro.

8. DATI DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO ISTANZA DI INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 147

Nel presente riquadro vanno inserite la denominazione o la ragione sociale e il codice fiscale del soggetto che ha presentato istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e vanno indicati il numero di protocollo dell'istanza del suddetto interpello e la data della risposta.

9. DATI DELL'IMPRESA CHE ESERCITA DIREZIONE E COORDINAMENTO (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ISTANZA DI AMMISSIONE E DI ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CUI AL COMMA 5, ARTICOLO 2 DEL DECRETO MINISTERIALE)

Nel presente riquadro vanno inserite la denominazione o la ragione sociale e il codice fiscale dell'impresa residente che esercita attività di direzione e coordinamento nelle ipotesi in cui sia stata richiesta l'ammissione di tale soggetto al regime ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale.

10. DATI DEL GRUPPO DI IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2359, COMMA 1, NUMERI 1) E 2), E COMMA 2 DEL CODICE CIVILE

Il presente campo va compilato nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza trovandosi nelle condizioni di cui al comma 1-quater, articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.128. Ossia, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis del medesimo articolo 7 e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.128.

Nello specifico bisogna indicare la denominazione e il codice fiscale della società che possiede i requisiti dimensionali indicati all'articolo 7 comma 1-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.128.

11. DATI DEL GRUPPO IVA (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ISTANZA DI AMMISSIONE E DI ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CUI AL COMMA 6-BIS, DELL'ARTICOLO 70-DUODECIES DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 633 DEL 1972)

Nel presente campo va indicata la denominazione e il numero di Partita IVA attribuito al Gruppo Iva a cui partecipa l'istante. Si rammenta che la compilazione della presente sezione è riservata ai partecipanti a Gruppi IVA ove almeno uno dei soggetti passivi del Gruppo abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo.

12. COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI E DEI RECAPITI DEL REFERENTE O DEI REFERENTI EVENTUALMENTE INDIVIDUATI DAL CONTRIBUENTE PER LA GESTIONE DELLE INTERLOCUZIONI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE (DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI ISTANZA DI AMMISSIONE)

Nel riquadro vanno indicati l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono o di cellulare degli eventuali referenti individuati per la gestione delle interlocuzioni conseguenti alla presentazione dell'istanza

che l'Agenzia delle entrate potrà contattare direttamente al fine di velocizzare e semplificare le relazioni con il contribuente. In tali ipotesi sarà cura del contribuente consegnare all'ufficio competente la relativa procura in originale.

13. FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Il campo deve contenere data e sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In sede di sottoscrizione il firmatario dichiara di essere consapevole del fatto che l'istanza di ammissione al regime comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 e l'osservanza degli impegni contenuti nel codice di condotta emanato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2024. In caso di sottoscrizione non digitale, il firmatario deve allegare alla domanda copia di un valido documento di identità.